TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DELLE CORTI DI ASSISE

Art. 4

R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 4; R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 3

Possono essere nominati assessori coloro che sono in possesso dei requisiti seguenti:

a) essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

b) avere non meno di trenta e non piu' di sessantacinque anni;

c) essere di condotta morale e politica specchiatissima ed illibata ed essere iscritto al Partito Nazionale Fascista;

d) appartenere ad una delle categorie seguenti:

1° membri del Gran Consiglio, del Senato, della Camera dei deputati e del Consiglio nazionale delle corporazioni;

2° membri dell'Accademia d'Italia e soci ordinari delle Accademie o Istituti indicati nella categoria VI, classe 28ª, dell'art. 1 del R. decreto 22 dicembre 1930, n. 1757;

3° presidi e rettori delle Provincie;

4° podesta' e vice podesta';

5° autori di opere scientifiche o letterarie o di altre opere notevoli dell'ingegno;

6° laureati o diplomati in una Universita' o in un Istituto di istruzione superiore;

7° licenziati da un Istituto di istruzione media superiore, sempre che siano iscritti nei ruoli delle imposte dirette per un minimo di lire mille di tributo annuo verso lo Stato;

8° impiegati dello Stato compresi nelle categorie A e B e pensionati delle stesse categorie; impiegati e pensionati delle Provincie e dei Comuni provvisti di licenza di un Istituto d'istruzione media superiore; ufficiali in congedo o fuori quadro o in pensione delle Forze armate dello Stato di grado non inferiore a capitano;

9° presidenti e segretari delle organizzazioni sindacali legalmente riconosciute, nonche' delle Unioni provinciali e interprovinciali dipendenti dalle Confederazioni; segretari federali del Partito Nazionale Fascista e segretari politici dei Fasci.

Le persone indicate nei numeri 1, 3, 4 e 9 di questo articolo possono essere nominate assessori anche quando abbiano cessato dalla carica.

Versione in vigore dal 28 novembre 1935, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento delle Corti di assise
Estremi	Regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1899
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-delle-corti-di-assise/art-4-r-decreto-23-marzo-1931-n-249-art-4-r-decreto-legge-5-luglio-1934-n/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it